

REGOLAMENTO (CE) N. 934/2002 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 1964/82 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 ⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2388/84 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 ⁽⁸⁾.
- (3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.
- (4) Data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg.
- (5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.
- (6) Tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 9700 e 0202 20 90 9100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo.
- (7) Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.
- (8) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori.
- (9) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2002 ⁽¹⁰⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.
- (12) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 ⁽¹²⁾.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU L 366 del 26.12.1987, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 115 dell'1.5.2002, pag. 20.

⁽¹¹⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

⁽¹²⁾ GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

- (13) Per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età.
- (14) Esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma per evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di controllo che consentano di accertare che si tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi.
- (15) Le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82 inducono a ridurre la restituzione particolare se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 % del peso della quantità complessiva dei pezzi ricavati dal disossamento, ma non inferiore all'85 % di detta quantità.
- (16) I negoziati relativi all'adozione di concessioni aggiuntive, condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale o orientale, sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni bovine. La soppressione delle restituzioni non può tuttavia dar luogo ad una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi. Occorre pertanto prevedere un nuovo codice di paese di destinazione, «B00», e non considerare come una restituzione differenziata la mancata fissazione di una restituzione a destinazione di tali paesi.
- (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/

1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

- all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽¹⁾,
- all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽²⁾,
- all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽³⁾.

Articolo 2

La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso il paese terzo 075 di cui all'allegato del presente regolamento è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

Articolo 3

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

Articolo 4

Il fatto che non venga fissata una restituzione all'esportazione per l'Estonia, la Lituania e la Lettonia non è considerato come una differenziazione della restituzione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 31 maggio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni ⁽⁷⁾
0102 10 10 9120	B00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 10 10 9130	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 10 30 9120	B00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 10 30 9130	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 10 90 9120	B00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 90 41 9100	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
0102 90 51 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 90 59 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
	075 ⁽⁹⁾	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 90 61 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 90 69 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 90 71 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
	B03	EUR/100 kg peso vivo	23,00
	039	EUR/100 kg peso vivo	14,00
0102 90 79 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
	B03	EUR/100 kg peso vivo	23,00
	039	EUR/100 kg peso vivo	14,00
0201 10 00 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 10 00 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 10 00 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50
0201 10 00 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 20 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni ⁽⁷⁾
0201 20 20 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 30 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 30 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 50 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	123,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	71,50
	039	EUR/100 kg peso netto	41,00
0201 20 50 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0201 20 50 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 50 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 90 9700	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 30 00 9050	400 ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 30 00 9060 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0201 30 00 9100 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	172,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	102,00
	039	EUR/100 kg peso netto	60,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	152,50
0201 30 00 9120 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	B08	EUR/100 kg peso netto	94,50
	B09	EUR/100 kg peso netto	88,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	83,50
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 10 00 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 10 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni ⁽⁷⁾
0202 20 50 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 30 90 9100	400 ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 10 95 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 29 91 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0210 20 90 9100	039	EUR/100 kg peso netto	23,00
1602 50 10 9170 ⁽⁸⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	22,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	15,00
	039	EUR/100 kg peso netto	17,50
1602 50 31 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 31 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 39 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9425 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 39 9525 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 80 9535 ⁽⁸⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	17,50

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

⁽²⁾ La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

⁽³⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44), modificato.

⁽⁴⁾ Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18), modificato.

⁽⁵⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

⁽⁶⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2457/97 (GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 29). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

⁽⁷⁾ In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

⁽⁸⁾ La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato.

⁽⁹⁾ La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre definizioni sono definite nel modo seguente:

B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia.

B02: B08 et B09.

B03: Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, Cipro, provviste e dotazioni di bordo (destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 [della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato].

B08: Malta, Turchia, Ucraina, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

B09: Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.
